



2570/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

671

pu...  
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

\*FALLIMENTO E  
ISTITUTI AFFINI

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Ud. 16/12/2014 - CC

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

R.G.N. 24589/2012

non 2570

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Rel. Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 24589-2012 proposto da:

AUTOTRASPORTI DONDA ANTONIO S.R.L.

UNIPERSONALE 01248970939, in persona dell'Amministratore

Unico pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI,

che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO

CASUCCI, per delega a margine del ricorso;

Amv

- *ricorrente* -

*contro*

FALLIMENTO FORNASIER S.R.L.;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PORDENONE, depositato il

03/10/2012;

1  
1  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
16/12/2014 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente depositata, la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che AUTOTRASPORTI DONDA ANTONIO S.r.l. unipersonale, con atto notificato il 31 ottobre 2012, ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato il 3 ottobre 2012 e comunicato in pari data, con il quale il Tribunale di Pordenone ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento FURNASIER S.r.l. proposta dall'odierna ricorrente avverso il provvedimento con il quale il G.D. aveva ammesso in chirografo, anziché in privilegio ex art. 2751 bis n.5 cod.civ., il credito pari a euro 20.325,25 oggetto della domanda di insinuazione;

che l'intimata Curatela non ha svolto difese;

considerato che con il primo motivo la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2751 bis n.5 cod.civ. e legge n.443/85 cd."Legge quadro per l'artigianato"), le statuizioni con cui il Tribunale ha escluso il privilegio artigiano al credito vantato dall'impresa ricorrente in quanto costituita nella forma di società di capitali; che con il secondo motivo si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, della omessa valutazione dei mezzi di prova articolati dalla ricorrente; che con il terzo motivo denuncia la nullità del decreto impugnato per omessa pronuncia su due domande formulate in sede di opposizione allo stato passivo;

ritenuto che i primi due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e si mostrano meritevoli di accoglimento; che con il novellato art. 2751 bis n.5 cod.civ. il

1  
2

Legislatore ha voluto raccordare la disciplina dettata dal codice civile in materia di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore, secondo la quale è artigiana anche l'impresa costituita in forma societaria (cfr.art.3 legge n.443/1985 come modif.dalla legge n.133/1997); che ai fini del riconoscimento del privilegio *de quo* è sempre necessaria la verifica circa la perdurante sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell'impresa artigiana, come stabiliti anche dalla legge-quadro, non essendo, tra l'altro, sufficiente la mera iscrizione all'Albo (cfr.Corte Cost. n.307/96); che assume pertanto rilievo la doglianza della ricorrente, secondo cui l'accertamento compiuto dal Tribunale (oltre a porsi in aperto contrasto con Cass. n.24651/11) è stato altresì incongruamente motivato, allorché questo ha assegnato valenza risolutiva, negativa, alla natura di società di capitali, omettendo -e comunque di essa mancando di dar conto- qualunque indagine sugli elementi probatori che il ricorrente afferma avere indicato (ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti normativi che legittimano il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n.5 cod.civ.); che il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce omesso esame di un punto decisivo, ove -come nel caso di specie- le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare il convincimento del Tribunale (cfr. ex multis Cass. n.14973/06); che anche il terzo motivo si mostra meritevole di accoglimento, atteso che, dal diretto esame degli atti processuali (consentito dalla natura del vizio denunciato: cfr. ex multis Cass. n.7932/12), emerge la totale obliterazione nella decisione del Tribunale dei primi due motivi di opposizione formulati dall'odierna ricorrente; per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art. 380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i

rilievi che precedono, essere accolto.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide pienamente le considerazioni esposte nella relazione. Il provvedimento è dunque cassato, e la causa va rinviata dinanzi al Tribunale di Pordenone per un nuovo esame nel rispetto dei principi qui esposti.


Non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa per un nuovo esame al Tribunale di Pordenone in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione VI-1 civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2014.

Il presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

C.C.

10 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

